

ALLEGATO B

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09, COME
MODIFICATO DAL REGOLAMENTO UE N. 1310/2013**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI**

Il presente allegato è costituito da n. 26 pagine, compresa la presente

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.;

per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.)

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La **realizzazione di solchi acquai temporanei**, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite.

b) **Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.**

c) **La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura**, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

In riferimento all'impegno di cui alla lettera a):

- sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. Le fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, devono essere di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b)

- sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura

In riferimento all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i

Per l'impegno di cui alla lettera b): Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i , con esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Sono escluse dall'impegno b) le superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. **per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;**
- b. **per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:**
 - **assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio successivo;**
 - **o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).**

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse nei seguenti casi:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f) articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il **divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti**, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell' articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i:

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

E' sempre vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i:

superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09;

terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a quattro anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive. Tale divieto decade qualora ogni anno vengano utilizzate colture di copertura nel periodo autunno-invernale. I cicli massimi di ripetizione colturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in massimo due raccolti (per la stessa specie) in cinque anni, elevabili a tre nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere, così come previsto dal programma di azione della Campania approvato con DGR n. 209 del 23.02.07 (BURC n. 16 del 26.03.07).

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Nel caso di ricorso a tale deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica
2. limitatamente alle zone montane, in caso di specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un **uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno**.

E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera").e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente ai sensi della lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i:

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- **divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente** a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- **divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali**, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- **esclusione di lavorazioni del terreno** fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, **le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.**

Il numero di interventi di sfalcio o altri interventi ammessi è da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale in cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi è:

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i. e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe:

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il **mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio** sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto **il divieto di estirpazione delle piante di olivo** ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente - superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, **tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.**

Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo, lo standard si ritiene rispettato con l'attuazione, in alternativa al pascolamento, di almeno uno sfalcio all'anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Protezione e Gestione delle risorse idriche

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il **rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso**, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del DM 30125 del 29 settembre 2009 e ss.mm.ii.

Normativa di riferimento:

1. Decreto 7 aprile 2006;
2. D.lgs 152/2006 s. m. i.;
3. D.M. 16/06/2008 n. 131
4. Decreto 17 luglio 2009
5. D.M. 8/11/2010, n. 260

:

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:

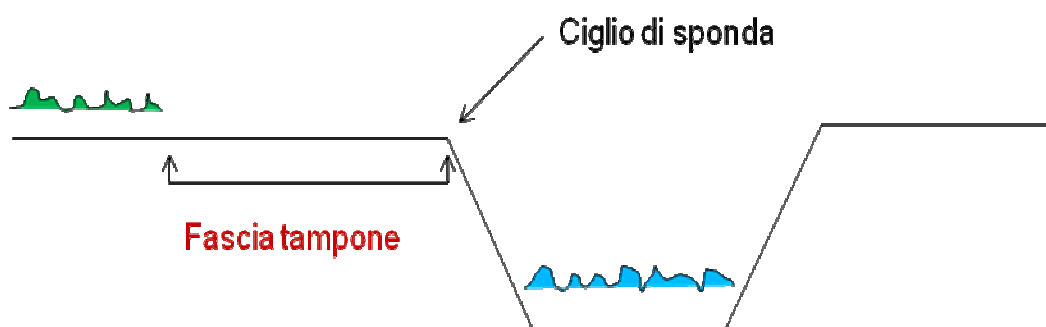
- a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, costituendo al contempo violazione dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- “sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.
- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia—di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Tutti gli impegni di cui al presente standard sono applicati ai corsi d'acqua comprensivi dei loro affluenti ed effluenti.

In relazione all'impegno a), questo è applicato ai corsi d'acqua individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, di cui alla DGR 1220 del 6 luglio 2007 ad oggetto: Decreto Legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale. Art. 121 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata sul BURC n. 46 del 20.08.2007.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Per quanto riguarda l'impegno b) costituzione/ non eliminazione della fascia tampone e sulla quale è vietato fare lavorazioni, alla luce delle risultanze della classificazione dei fiumi eseguita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, la larghezza della fascia lungo il corso d'acqua varia secondo quanto riportato nella tabella allegata allo standard.

Tabella 1: Bacini idrografici e Corpi idrici principali con relativa fascia di applicazione dell'impegno b) dello standard

BACINO IDROGRAFICO	CORPO IDRICO FLUVIALE	PROV	COMUNE	LOCALITÀ	Stato Ecologico	Stato Chimico	Larghezza (in m) della fascia di non lavorazione di cui all'impegno b)
Agnena	Agnena	CE	MONDRAGONE	Ponte della Piana	Scarso	Buono	5
Alento	Alento	SA	MONTEFORTE CILENTO	Ponte Alento	Elevato	Buono	0
Alento	Alento	SA	PERITO	A valle diga Alento	Elevato	Buono	0
Alento	Alento	SA	OMIGNANO SCALO	A valle del paese	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	CASAL VELINO	Ponte (Distrib. Erg)	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	CASAL VELINO	Ponte SS 267, foce	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	SANZA	Ponte Farnitani	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	MORIGERATI	Grotta delle sorgenti	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	MORIGERATI	Ponte del F. Bussento	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	TORRE ORSAIA	A valle Centrale Enel	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	S.MARINA POLICASTRO BUSSENTINO	Ponte SS18, foce	Elevato	Buono	0

Fortore	Fortore	BN	S. BARTOLOMEO IN GALDO	Marrecine	Buono	Buono	3
Garigliano	Garigliano	CE	SESSA AURUNCA	Ponte Domitiana	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	LAURINO	Le Fistole	Elevato	Buono	0
Mingardo	Mingardo	SA	ALFANO	Ponte torrente Faraone	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	LAURITO	Ponte Mancelli	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	CELLE DI BULGHERIA	Isca	Elevato	Buono	0
Mingardo	Mingardo	SA	CENTOLA	Ponte S.S. 562, foce	Buono	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Stazione ferroviaria Scalo di Lioni	Scarso	Buono	5
Ofanto	Ofanto	AV	CALITRI	Area industriale	Buono	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	MONTEVERDE	Ponte Pietra dell'Oglio	Buono	Buono	3
Picentino	Picentino	SA	PONTECAGNANO FAIANO	A valle del depuratore	Sufficiente	Buono	3
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	ACERRA	Ponte Villanova	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	VILLA LITERNO	Ponte Bonito	Cattivo	Buono	5
Sarno	Alveo Comune	SA	NOCERA INFERIORE	Ponte a S. Mauro	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	STRIANO	A monte conf. Canale S. Mauro	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	SAN MARZANO SUL SARNO	A monte conf. Alveo Comune	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	SCAFATI	S. Pietro	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	SCAFATI	Cartesar a valle confluenza Mariconda	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	Ponte via fondo dell'Orto	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	TORRE ANNUNZIATA	Foce fiume	Cattivo	Buono	5
Sarno	Solofrana	AV	MONTORO SUPERIORE	Ponte San Pietro	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	TEANO	Tuoro	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	MONDRAGONE	Ponte Sancello	Sufficiente	Buono	3
Sele	Bianco	SA	BUCCINO	Ponte San Cono	Buono	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	PIAGGINE	Grotta dell'Angelo (Tempa del mulino)	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	LAURINO	Ponte antico	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	FELITTO	Gola del Calore	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	AQUARA	Ponte Calore	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	CONTRONE	Campo di Massa	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	SERRE	B.go S Cesareo a monte confl. Sele	Buono	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	BELLOSGUARDO	S.S. Degli Alburni n°166 (Ponte 7 lumi)	Elevato	Buono	0
Sele	Pietra	SA	BELLOSGUARDO	A monte confl.	Elevato	Buono	0

				Fasanella			
Sele	Sammaro	SA	SACCO	a monte confl. Pietra	Elevato	Buono	0
Sele	Sele	AV	SENERCHIA	Edilfer	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	COLLIANO	Ponte superstrada Oliveto di Colliano	Elevato	Buono	0
Sele	Sele	SA	CONTURSI	A monte confluenza Tanagro	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	SERRE	Ponte Alimenta	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	EBOLI	Zagaro di Pastorino	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	CAPACCIO	A valle ponte Barizzo, foce	Sufficiente	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	PERTOSA	Taverna	Sufficiente	Mancato conseguimento dello Stato Buono	5
Sele	Tanagro	SA	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	Galdi di Sicignano	Buono	Buono	3
Tusciiano	Tusciiano	SA	ACERNO	Isca, a valle laghetto Tiberio	Elevato	Buono	0
Tusciiano	Tusciiano	SA	OLEVANO SUL TUSCIANO	Monticelli (Green Park)	Buono	Buono	3
Tusciiano	Tusciiano	SA	BATTIPAGLIA	Frantoio Troisi, foce	Scarso	Buono	5
Volturno	Calore Irpino	AV	MONTELLA	Sorgente Varo della Spina	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	SOLOPACA	Ponte Maria Cristina	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	AMOROSI	Ponte Torello	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	MONTELLA	S. Francesco	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	CASTELFRANCI	A monte del paese	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	APICE	Ponte Rotto	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	BENEVENTO	Piazza Colonna	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	FOGLIANISE	Masseria Di Gioia	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Isclero	AV	CERVINARA	Campomarzo	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	AIROLA	Ponte S.S.7	Cattivo	Buono	5
Volturno	Isclero	BN	MOIANO	Mass. Chiale (Mulino)	Cattivo	Buono	5
Volturno	Isclero	BN	SANT'AGATA DEI GOTI	Mulino Corte	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	AV	SERINO	Sorgente S.Sossio	Buono	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	CESINALI	Villa San Nicola	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	PRATA	Ponte Sabato	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	AV	TUFO	Branete (zona industr.)	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	BN	CEPPALONI	Stretto di Barba	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	BN	BENEVENTO	Ponte Leproso	Scarso	Buono	5
Volturno	San Nicola	BN	BENEVENTO	Masseria Lepore	Scarso	Buono	5

				(Deposito AMIU)			
Volturmo	Serretelle	BN	BENEVENTO	Ponte Corvo	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Tammarecchia	BN	CIRCELLO	Fattoria Casaldianni	Buono	Buono	3
Volturmo	Tammaro	BN	MORCONE	A valle cave Venditti	Buono	Buono	3
Volturmo	Tammaro	BN	CAMPOLATTARO	Ponte Ligustino	Buono	Buono	3
Volturmo	Tammaro	BN	BENEVENTO	A monte confluenza Calore Irpino (Stazione Paduli)	Buono	Buono	3
Volturmo	Tesa	BN	BONEA	Ponte Bacile	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Titerno	BN	FAICCHIO	A valle Madonna Immacolata	Buono	Buono	3
Volturmo	Torano (II ramo)	CE	ALIFE	Mass. S. Simeone	Buono	Buono	3
Volturmo	Ufita	AV	VALLATA	Vallone di Torre	Buono	Buono	3
Volturmo	Ufita	AV	CARIFE	San Martino	Buono	Buono	3
Volturmo	Ufita	AV	GROTTAMINARDA	Ponte di Melito	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Ufita	BN	APICE	Stazione di Apice	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	CAPRIATI AL VOLTURNO	A monte Diga ENEL	Buono	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	RAVISCANINA	Quattro venti	Buono	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	RUVIDANO	Ponte San Domenico	Buono	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	CASTEL CAMPAGNANO	A monte F. Calore	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	CAPUA	Ponte Annibale	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	GRAZZANISE	Lantro degli schiavi	Sufficiente	Buono	3
Volturmo	Volturmo	CE	CANCELLO E ARNONE	Ponte Garibaldi	Buono	Buono	3

Per tutta la larghezza della fascia è vietato effettuare le lavorazioni, esclusa la ripuntatura e l' erpicatura.

Per i corsi di acqua non monitorati e non collegati ad alcun corpo idrico monitorato, il divieto di non lavorazione nella fascia tampone è pari a 5 metri.

A tal fine si riporta l'elenco dei corsi d'acqua significativi individuati nel documento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania. Da Nord a Sud, dalla Foce del Garigliano a Sapri: Canale di Volla, Rio di Gragnano, Rio d'Arco, Furore, Regina Major, Bonea, Fuorni, Asa, Capodifiume, Solofrone, Rio dell'Arena, Rio Lavis, Iando, Mortelle, La Fiumarella, Fiumicello, Vallone delle Fornaci, Marcellino, Mangano, Cacafava.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. Pascoli permanenti (superfici di cui alla lettera c), articolo 3, comma 6 del DM 30125/2009)

Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i.:

Descrizione dello standard e degli impegni

Lo standard si esplica attraverso l'applicazione degli Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi derivanti dall'applicazione dello Standard 5.3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all' art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).